



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. N. 85/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS

Presidente

Valeria MISTRETTA

Consigliere relatore

Elena BRANDOLINI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- NIEDDU Luigi, nato a Oristano il 23.2.1967, C.F. NDDLGU67B23G113R, residente in Noragugume (NU), Viale Repubblica n. 18, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Noragugume, Viale Repubblica, Partita IVA 01033680917, rappresentato e difeso dagli Avvocati Potito FLAGELLA (C.F. FLGPTT72S19H926D pec flagella.potito@avvocatifoggia.legalmail.it.) e Giuseppe Luigi BANDINU (C.F. BNDGPP62D03A895M), entrambi con studio in Roma, Via del Casale Strozzi n. 33, presso il quale è elettivamente domiciliato;

- Impresa individuale NIEDDU Luigi, in persona del titolare NIEDDU Luigi, con sede in Noragugume (NU), Viale Repubblica n. 18, (P.I. 01033680917), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Potito FLAGELLA (C.F. FLGPTT72S19H926D), Via del Casale Strozzi n. 33, Roma, domicilio digitale pec flagella.potito@avvocatifoggia.legalmail.it.

Visto l'atto di citazione depositato il 26 febbraio 2025, iscritto al n. 26331 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Rossana CRUCCAS, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dario PROVVIDERA, e l'Avvocato Potito FLAGELLA nell'interesse di Luigi NIEDDU in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i prevenuti per vederli condannare al pagamento, in favore di A.R.G.E.A., di euro 116.370,21 o dell'importo che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia; con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione

La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito della segnalazione dei seguenti fatti da parte del Gruppo Guardia di Finanza di Nuoro con c.n.r. n. 15519 del 23 settembre 2021.

In data 24 novembre 2017 l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della Regione Sardegna (A.R.G.E.A.), nell'ambito del "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 - Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", bando 2016, ha concesso un contributo pari a euro 116.370,43 (60% della spesa totale ammessa), alla ditta individuale NIEDDU

Luigi, per gli interventi descritti nella domanda da questa presentata. A seguito di apposita richiesta (presentata tramite l'agronomo Francesco Saverio MAMELI), in data 9 luglio 2018 l'Organismo pagatore A.G.E.A. ha accreditato sul c/c del richiedente l'anticipo del contributo concesso, pari a 58.185,00 euro. L'accredito sul c/c del saldo, pari a 58.185,21 euro, è avvenuto, sempre a seguito di apposita domanda dell'interessato (inoltrata tramite il detto agronomo), in data 21 novembre 2019.

Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza sono state acquisite, tra le altre, le fatture passive indicate dettagliatamente nell'atto di citazione alle pagine 2 - 4, emesse nei confronti della ditta individuale NIEDDU Luigi da altri soggetti che hanno avuto accesso ad analogo contributo UE e, comunque, ugualmente coinvolti in operazioni similari che si sarebbero rivelate inesistenti.

Le indagini eseguite dai militari operanti avrebbero fatto emergere gli artifici e raggiri posti in essere dai presunti responsabili (l'Azienda agricola beneficiaria dei contributi e il suo rappresentante legale, nonché il tecnico progettista e direttore dei lavori), che avrebbero indotto in errore le Amministrazioni procedenti, ingenerando il convincimento della regolarità dell'esecuzione dell'intervento oggetto di finanziamento. La vicenda è parte di un'ampia attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti di numerosi beneficiari dei suddetti finanziamenti pubblici, per i quali l'agronomo Francesco Saverio MAMELI, titolare dello Studio L.A.A.B. s.r.l., ha curato i progetti e le pratiche di finanziamento e ha svolto l'incarico di direttore dei lavori.

Dal computo metrico, redatto e firmato dall'agronomo, presente nel fascicolo

della domanda di finanziamento in argomento, si evince la tipologia e l'entità dei lavori commissionati dalla "ditta individuale NIEDDU Luigi" di Noragugume, che riguardano:

- chiudenda con rete metallica zincata e/o agropastorale per una spesa pari a 127.030,40 euro;
- fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, passerelle, etc., per una spesa pari a 16.934,40 euro;
- chiudenda in muri di pietrame a secco etc., per una spesa pari a 27.222,30 euro;
- fondazione stradale in misto naturale, per una spesa pari a 5.131,74 euro.

Secondo l'Ufficio requirente, un aspetto anomalo della fattispecie in esame, che accomuna tutte le procedure di finanziamento nelle quali è coinvolto il MAMELI e che hanno originato la predetta C.N.R., consiste nel fatto che la quasi totalità dei lavori (trattasi di chiudende in pietrame a secco o in rete metallica e, in misura marginale, impianti irrigui) non risulta eseguita da imprese edili o specializzate, ma da altre aziende agricole a loro volta beneficiarie dei medesimi finanziamenti e che si sono avvalse, per la realizzazione delle opere eseguite nella propria azienda, sempre di altre aziende agricole.

In particolare, come emerge dalla comunicazione di notizia di reato, sarebbe ampiamente documentata e dimostrata (con riferimento alla fattispecie in esame alle pagine 25 e seguenti della C.N.R. n. 15519 del 23 settembre 2021 della Guardia di Finanza), attraverso la ricostruzione delle transazioni finanziarie intervenute tra i diversi soggetti coinvolti nella vicenda, la falsa rappresentazione finanziaria degli investimenti e la falsità delle fatture

elencate (emesse a fronte di operazioni inesistenti), formate al solo scopo di fornire prova dell'avvenuta esecuzione delle opere, in realtà realizzate in economia dalla stessa ditta che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni effettivamente rese.

Gli accertamenti espletati si collocano in una più ampia operazione che ha condotto a un complesso procedimento penale per il quale la Procura Europea (EPPO) ha ravvisato la sua competenza a procedere, ottenendo dal GIP di Nuoro un decreto di sequestro preventivo nei confronti di numerosi soggetti coinvolti ed emettendo, successivamente, richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo la prospettazione attorea, i presunti responsabili rientravano in possesso del denaro corrisposto ai fornitori, a fronte delle false fatture da questi emesse, attraverso l'emissione, a loro volta, di ulteriori fatture ideologicamente false emesse nei confronti dei vari soggetti e aziende agricole coinvolte, in una serie di circoli viziosi attraverso i quali le somme tornavano nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate.

Attraverso tale sistema fraudolento i soggetti coinvolti sarebbero riusciti a rappresentare il fittizio sostenimento di costi, mentre le spese, in quanto non realmente sostenute, non avrebbero dato diritto ad alcun finanziamento, indebitamente percepito per intero.

La Procura ritiene che non potrebbe avere alcuna rilevanza l'eventuale effettiva realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento, in diretta connessione con un prezzo congruo e adeguato, atteso che siffatta circostanza certamente non esclude la responsabilità amministrativa, e cita, *ex multis*, la sentenza n. 167/2022 di questa Sezione giurisdizionale.

In base al reg. UE n. 640/2014 e al Bando 2016, recanti la disciplina del contributo in questione, che comprendono, tra i criteri di ammissibilità, l'effettivo sostenimento delle spese, i pagamenti devono essere reali e non fittizi (cfr. art. 8, lett. b) del Bando). Il mancato rispetto di tale criterio comporta la revoca integrale del sostegno richiesto, ex art. 19 del Bando, non essendo concepibile che il richiedente acceda al contributo attraverso fatture e pagamenti fittizi, così ingannando l'ente erogatore. Secondo l'Ufficio requirente sarebbe del tutto irrilevante, quindi, che alcune fatture possano essere estranee alle ipotesi illecite, poiché il fatto illecito, penalmente rilevante e commesso con modalità fraudolente, esclude in radice la possibilità di percezione di contributi pubblici e genera un danno erariale pari all'intero sostegno percepito.

Per quanto detto, considerato che il beneficio economico è stato ottenuto attraverso documentazione inidonea, si sarebbe prodotto un danno erariale pari all'intero contributo indebitamente percepito, 116.370,21 euro, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, di cui devono rispondere, in solido in conseguenza del dolo e/o dell'illecito arricchimento, la ditta individuale NIEDDU Luigi in persona del suo titolare e il medesimo NIEDDU Luigi in proprio, il quale ha raccolto e prodotto la documentazione idonea a indurre in errore l'ente erogatore delle provvidenze.

In solido con i predetti era stato chiamato a rispondere, per l'intero danno, il sig. MAMELI Francesco Saverio, a carico del quale, nella sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 125/2024, depositata in data 9/07/2024, il danno erariale era stato ascritto a titolo di dolo, e nei confronti del quale è stata emessa pronuncia di condanna, al risarcimento in

favore dell'A.G.E.A., per il definitivo importo di euro 116.370,21, in quanto aveva consentito a molteplici Aziende Agricole compiacenti, tra le quali la Ditta individuale NIEDDU Luigi, in persona del suo titolare, di ottenere indebitamente cospicue sovvenzioni attraverso il menzionato schema truffaldino.

La richiamata sentenza ha dichiarato inammissibile l'atto di citazione incardinato dalla Procura Regionale nei confronti dei convenuti Impresa individuale NIEDDU Luigi, in persona del titolare signor NIEDDU Luigi, e NIEDDU Luigi in proprio, in ragione del fatto che il Procuratore titolare dell'istruttoria non aveva dato seguito all'espressa richiesta di audizione presentata dal signor NIEDDU (in proprio e quale legale rappresentante della società) in sede di risposta, inviata nei termini di legge, all'invito a dedurre notificato in data 26 maggio 2023. Per tale ragione, la pronuncia ha, tra l'altro, dichiarato l'inefficacia del sequestro eseguito nei confronti di NIEDDU Luigi, anche in qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale, autorizzato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale con Decreto n. 12 del 16.05.2023 e parzialmente confermato dal Giudice designato con Ordinanza n. 81/2023.

Evidenti ragioni di tutela del pubblico erario hanno indotto, pertanto, la Procura alla rinnovazione dell'invito a dedurre, posto che la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità determina effetti meramente processuali, senza alcuna pronuncia nel merito della domanda risarcitoria del danno erariale.

L'invito a dedurre è stato regolarmente notificato in data 17/09/2024. Nelle deduzioni del 21/10/2024 il signor NIEDDU ha eccepito l'inammissibilità della reiterazione dell'invito a dedurre, oltre a quanto già dedotto nel

procedimento n. I00122/2023 con argomentazioni che sono state già contestate dalla Procura con l'atto di citazione emesso in quella sede in data 20/07/2023 (Giudizio n. 25946).

Secondo la tesi della difesa, il "nuovo" invito sarebbe illegittimo in ossequio al necessario profilo di garanzia che tale atto presidia con riferimento al testo novellato dell'art. 111 della Costituzione: di qui l'attribuzione di natura decadenziale al mancato rispetto del termine di 120 giorni di cui al comma 5 dell'art. 67 c.g.c., con la conseguente esclusione che, in presenza di fatti sostanzialmente analoghi a quelli già considerati, il primo invito a dedurre possa essere rimodulato, integrato o annullato con l'emissione di un nuovo invito a dedurre.

Di contro, la Procura ha osservato che il nuovo invito a dedurre ha avuto lo scopo di garantire in modo pieno il diritto di difesa, consentendo l'audizione (nuovamente) richiesta e poi resa in data 8/11/2024.

Ma soprattutto ha sostenuto che il termine dei 120 giorni non può avere natura decadenziale in assenza di una norma espressa che tale decadenza preveda, a tale interpretazione ostando l'art. 24 della Costituzione, da leggersi nel senso che non si può comprimere il diritto della p.a. a ottenere il risarcimento del danno subito, laddove l'azione del P.M. contabile a tutela di tale diritto non limiti in alcun modo il diritto di difesa.

Al riguardo, in audizione il signor NIEDDU ha precisato, a proposito delle condotte a lui contestate, che nell'anno agrario si alternano periodi di maggior lavoro dove è necessario avvalersi anche della collaborazione di aziende esterne e che si era affidato all'agronomo MAMELI, che gli era stato indicato da altri colleghi come persona particolarmente esperta, alla cui perizia si era

affidato per la compilazione delle domande, non essendo egli stesso in grado di farlo senza un aiuto adeguato. Tuttavia, stante il principio di autoresponsabilità, la pretesa difficoltà della procedura telematica di inoltro delle domande di finanziamento, per la Procura non potrebbe attenuare la responsabilità del soggetto richiedente. Anche la precisazione che gli importi contestati avrebbero già costituito oggetto di pignoramento a carico dell'agronomo MAMELI non potrebbe avere alcuna rilevanza in sede di azione della Procura contabile.

L'Ufficio requirente non ha ritenuto condivisibile neppure la tesi della non necessità dell'“effettivo sostenimento delle spese”, perché il contributo è riconosciuto a fronte di spese effettivamente sostenute e i pagamenti devono essere reali, non fittizi. Qualora l'onere non sia effettivamente sostenuto, non ha più ragion d'essere la concessione del beneficio e il comportamento fraudolento del beneficiario preclude in radice la percezione dell'intera contribuzione.

La tesi della difesa che le opere fatturate dal NIEDDU sono state svolte direttamente da questi e le opere presso la sua azienda sono state realizzate dai relativi fornitori sarebbe, inoltre, smentita dall'esame delle fatture allegate alla C.N.R. n. 155519 del 23 settembre 2021 del Gruppo G.d.F. Nuoro, come sintetizzato al punto 4.3 dell'informativa, nella quale sono stati ricostruiti in dettaglio i movimenti dei pagamenti effettuati, per gli importi di cui alle fatture per i lavori asseritamente eseguiti da altri, e delle somme ricevute, che rientravano nella disponibilità dell'impresa del signor NIEDDU a seguito di vari passaggi coinvolgenti gli ulteriori partecipanti alla vicenda complessivamente intesa.

La Procura ha, poi, ricordato che la sentenza della Sezione giurisdizionale Sardegna n. 125/2024 ha stabilito che l'analisi degli atti prova che, dal punto di vista finanziario, l'intera operazione veniva attuata - peraltro, in un arco temporale piuttosto ristretto - senza alcun reale sostenimento dei costi prospettati in sede amministrativa all'organismo pagatore ai fini del riconoscimento del contributo.

Le controdeduzioni presentate non sono state, quindi, ritenute idonee a superare gli addebiti mossi, di conseguenza è stato emesso l'atto di citazione. Considerato che la giurisprudenza contabile è pacifica nell'affermare che, in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, la percezione di risorse pubbliche, a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, si configura come illecita anche nel caso in cui il percipiente abbia provveduto alla realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento, in ragione del fatto che l'erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l'effettività del costo al quale si riferisce, per la Procura si sarebbe realizzato un danno erariale corrispondente ai contributi all'agricoltura in favore della Ditta erogati sulla base della domanda di sostegno N. Sian 54250109821 del 16.12.2016, per un importo pari a euro 116.370,21, cagionato nei confronti dell'Agenzia Regionale per il sostegno all'agricoltura (A.R.G.E.A. Sardegna), divenuta Organismo pagatore regionale dal 15/10/2020.

Sussisterebbe, poi, il rapporto di servizio tra la Pubblica amministrazione erogatrice del contributo e il signor NIEDDU Luigi, configurabile anche per un soggetto privato quando abbia posto in essere una condotta idonea a

integrare i presupposti per ottenere la illegittima percezione di un finanziamento pubblico o per far sì che la somma sia stata impiegata in modo diverso da quello preventivato, così impedendo il raggiungimento dell'interesse pubblico che l'amministrazione intendeva perseguire.

Infine, l'aver percepito il contributo attraverso false fatture e false rappresentazioni degli investimenti, con flussi di denaro sostanzialmente nulli, configurerebbe una condotta dolosa, che ha assunto anche un rilievo penale e che ha indotto l'amministrazione a concedere un finanziamento non dovuto, causando in tal modo un danno al pubblico erario.

Il sig. Luigi NIEDDU si è costituito in giudizio, in proprio e quale rappresentante legale dell'omonima Ditta individuale, a ministero degli Avvocati Potito FLAGELLA e Giuseppe Luigi BANDINU con memoria depositata il 22 dicembre 2025, nella quale preliminarmente si eccepisce l'inammissibilità dell'atto di citazione introduttivo attraverso il seguente ragionamento.

La Procura precedente ammette di agire per la seconda volta nei confronti del convenuto, all'esito della declaratoria di inammissibilità dell'atto di citazione pronunciata con la citata sentenza n. 125/2024 della Sezione giurisdizionale per la Sardegna. L'invito a dedurre reiterato dalla Procura non presenta alcun elemento istruttorio nuovo rispetto a quello già formulato nell'istruttoria n. I00122/2023. Si tratta quindi di una mera reiterazione del precedente invito a dedurre, avverso il quale erano state già presentate deduzioni con richiesta di audizione, rimasta inevasa. A fronte di ciò, contrariamente a quanto si assume da parte della Procura, la difesa ha sottolineato la funzione di garanzia – con particolare riferimento al testo novellato dell'art. 111 della Costituzione –

dell'invito a dedurre, alla cui emissione la normativa vigente collega l'obbligo di proporre l'atto di citazione o di disporre l'archiviazione entro un termine determinato; di qui l'attribuzione di natura decadenziale al mancato rispetto del termine di 120 giorni di cui al comma 5 dell'art. 67, c.g.c.; con la conseguente esclusione che, in presenza di fatti sostanzialmente analoghi a quelli già considerati, il primo invito a dedurre possa essere rimodulato, integrato o annullato con l'emissione di un nuovo invito a dedurre. Ammettendo tale possibilità, il rispetto della normativa relativa al termine per la proposizione dell'atto di citazione o per l'archiviazione resterebbe senza garanzia alcuna per la difesa, venendo affidato alla discrezionalità della Procura procedente, con il conseguente svuotarsi della stessa normativa di senso e contenuto.

Pertanto, l'inutile decorso del termine di 120 giorni dall'invito a dedurre già notificato nel 2023, appalesandosi il suo rispetto come condizione di proponibilità dell'azione di responsabilità, importa l'inammissibilità di un nuovo atto di citazione conseguente al nuovo invito a dedurre.

Se, ad avviso della Procura, una pronuncia di inammissibilità ha natura di sentenza sul rito, non acquisendo mai la forza di giudicato sostanziale, tanto non è sufficiente a sostenere l'irrilevanza dei termini regolanti l'emissione dell'atto di citazione e quindi postulare che la Procura sia facoltizzata, nell'ambito della procedura instauratasi nella vicenda *de qua* con il primigenio invito a dedurre, a ripetere tale invito senza l'intervento di un *novum* rispetto all'oggetto del medesimo.

Diversamente, si finirebbe per abrogare sostanzialmente i commi 5 e 7 dell'art. 67, l'art. 68 e l'art. 70, c.g.c., consentendo di fatto alla Procura di reiterare *ad*

libitum l'invito a dedurre tutte le volte in cui siano emersi vizi nella fase preprocessuale che abbiano condotto a statuizioni di inammissibilità dell'atto di citazione.

Nel caso di specie, quindi, non essendo intervenuta (né mai richiesta) alcuna proroga del termine di 120 giorni in questione, rispetto al primo invito a dedurre notificato nel 2023 (relativo all'istruttoria I00122/2023), il P.M. contabile non aveva il potere di reiterare il medesimo invito nel 2024, e, per altro verso, la citazione successiva è da ritenersi inammissibile in quanto tardiva rispetto al termine di cui all'art. 67, c. 5, c.g.c., da computarsi a partire dal primo invito a dedurre, notificato nel 2023.

Nella memoria è stata, poi, eccepita la nullità dell'atto introduttivo ex art. 86, comma 6, c.g.c. perché risulterebbe assolutamente incerta l'individuazione del danno e mancherebbe l'esposizione di fatti decisivi ai fini della decisione.

Secondo i patrocinatori, il P.M. procedente ammette che, per la medesima vicenda, la Sezione è stata investita di precedente azione di responsabilità, che si è conclusa con la condanna di MAMELI Francesco Saverio a versare la medesima somma per cui si procede in questo giudizio all'A.G.E.A., con sede in Roma. Non spiega però in alcun modo perché, in questo nuovo corso del medesimo giudizio, la condanna debba essere pronunciata in favore di A.R.G.E.A. Sardegna. La circostanza rivestirebbe importanza decisiva ai fini della comprensibilità degli estremi del danno da risarcire, per evitare una duplicazione dei risarcimenti, tenuto anche conto della chiamata in responsabilità "solidale" con l'agronomo MAMELI contenuta nel precedente giudizio, e per comprendere le ragioni della domanda.

Nella presente vicenda, il bando individua in A.G.E.A. l'Organismo Pagatore

responsabile dell'intervento, che avendo gestito ed erogato i fondi è titolare del diritto di credito, rispetto a un'eventuale obbligazione restitutoria. Di contro, A.R.G.E.A. Sardegna, non essendo titolare del credito, non può risultare danneggiata nei termini ipotizzati dall'Attore pubblico. Del resto, anche la Corte ha statuito che i contributi di cui alla sottomisura PSR 4.1 debbano essere restituiti ad A.G.E.A., confermando, in tal modo, la titolarità del credito in capo alla stessa Agenzia.

Il bando stabilisce chiaramente che A.R.G.E.A. Sardegna svolge funzioni di Ufficio Istruttore; se ne evince un'incertezza assoluta circa l'ente che avrebbe subito il danno erariale e che dovrebbe risultare interessato alla percezione delle somme che il Pubblico Ministero richiede nel presente giudizio e una conseguente incertezza sulla stessa estensione e sui contenuti della domanda posta giudizialmente.

Se è vero che l'individuazione del soggetto al quale andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale non costituisce requisito della citazione richiamato al comma 6 dell'art. 86 c.g.c., è ugualmente chiaro che, nella presente fattispecie, l'incertezza circa tale soggetto determina, a sua volta, dubbi insuperabili circa l'individuazione del danno per cui si procede e le ragioni della domanda.

La difesa ha sottolineato che non può nemmeno ipotizzarsi di affidare a un'eventuale fase esecutiva il necessario coordinamento tra la precedente pronuncia e quella che viene oggi richiesta dalla Procura contabile, atteso che, ove le due condanne venissero pronunciate in favore di enti diversi, verrebbe meno anche il profilo di solidarietà nella responsabilità che era stato proposto nel precedente giudizio, con effettiva duplicazione del risarcimento, in modo

completamente illegittimo.

Nel merito, nella memoria si osserva che il bando in questione non menziona, tra i criteri di ammissibilità, “l’effettivo sostenimento delle spese”: l’art. 8, lettera b) del bando non attiene ai requisiti di ammissibilità, previsti al precedente articolo 7 del bando, ma alla tipologia di spese suscettibili di contribuzione. La tesi che il contributo debba essere inteso, nella sua interezza, come indebitamente percepito, è dunque completamente erronea, per come viene presentata dalla Procura regionale.

Peraltro, non è in discussione che le spese siano state realmente sostenute: l’A.R.G.E.A. Sardegna ha acquisito le fatture e i relativi bonifici, effettivamente disposti e incassati. La tesi dell’Accusa che tali pagamenti siano stati seguiti da accrediti di pari importo posti in essere dai destinatari dei bonifici è del tutto indimostrata e comunque insufficiente a ritenere probabile l’esistenza del “giro” ipotizzato dalla Procura.

Tale tesi è invece smentita *per tabulas* da un esame più attento delle deduzioni della Guardia di Finanza: per il sig. NIEDDU vi è una significativa differenza di circa 40.000 euro tra fatture emesse e pagamenti ricevuti, che rende evidente che non si è in presenza di “flussi finanziari nulli”; inoltre, tra il materiale sequestrato al dott. MAMELI, non si troverebbe alcun riferimento al sig. NIEDDU.

Secondo i difensori, la fondamentale premessa dell’intero ragionamento degli inquirenti è che l’essenza della frode consisterebbe nell’aver ottenuto, simulando l’affidamento dei lavori ad altra impresa, un contributo maggiore (in quanto parametrato alle fatture emesse da quest’ultima) rispetto a quello che sarebbe spettato in caso di esecuzione diretta degli stessi lavori; quindi,

solo in presenza di questa differenza nell'entità del contributo concesso o concedibile sarebbe possibile ipotizzare un danno per l'Organismo pagatore.

La difesa ha rappresentato di avere commissionato al Dott. Giuliano Sanna, Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Nuoro e CTU del Tribunale di Nuoro, la verifica della correttezza di questa premessa e che, dalle operazioni effettuate, è emerso che il contributo di cui la Ditta NIEDDU avrebbe beneficiato in caso di esecuzione diretta dei lavori sarebbe stato addirittura superiore a quello percepito esternalizzando le attività.

Tale considerazione, e cioè che il contributo percepito sarebbe in realtà inferiore a quello che si sarebbe ottenuto, a norma di prezzario, ove fossero state eseguite direttamente le recinzioni, renderebbe evidente che difettano completamente, rispetto all'ipotesi di illecito formulata dall'Accusa, i requisiti del danno per il *solvens* e dell'ingiusto profitto per l'*accipiens*: il denaro pubblico da versare alle varie aziende, ove esse avessero eseguito i lavori in proprio, sarebbe stato di importo maggiore; quindi, ove per assurdo le attività contestate fossero state realmente realizzate nei termini ipotizzati dalla Procura, ci si troverebbe di fronte a un risparmio per le finanze pubbliche, piuttosto che a un danno.

La difesa ha ribadito che le fatture asseritamente sospette sono state emesse proprio dalle ditte che hanno effettuato le opere di recinzione indicate nelle causali; sul punto, ha formulato richiesta di prova per testi, al fine di dissipare ogni dubbio ed escludere definitivamente qualunque sospetto.

Contrariamente a quanto afferma la Procura regionale, il meccanismo tipico di riacquisizione, da parte del FEASR, di quanto eventualmente versato a un'azienda in modo non dovuto è stabilito dagli stessi Regolamenti europei in

materia, con un meccanismo che tiene conto della “vitalità” dell’impresa agricola e mira a preservarne l’attitudine a produrre reddito. Se questa è l’unica modalità legittima di recupero dei contributi illegittimamente percepiti dall’azienda agricola, è evidente che non sussiste la legittimazione della Procura ad agire per una restituzione, in contrasto con la disciplina della materia, aggravando ingiustamente la posizione del beneficiario dei contributi. Anche per questa via, la domanda della Procura attrice deve essere respinta. Nella memoria si osserva, altresì, che al sig. NIEDDU non viene formulata alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per accedere ai contributi. Inoltre, i contributi percepiti si riferivano, non solo alla realizzazione di chiudende, ma anche alla realizzazione di altre utilità aziendali, effettivamente avvenuta, per la quale nessuna contestazione viene mossa; la stessa Guardia di Finanza ha riconosciuto che, con riferimento alle fatture relative all’acquisto di materiali (reti, cancelli, pali etc.), non sono state rilevate anomalie in ordine all’effettività delle operazioni, in quanto dalla disamina delle movimentazioni bancarie non risultano flussi di rientro degli importi corrisposti a titolo di pagamento delle forniture in argomento. Di conseguenza apparirebbe assolutamente ingiusto e contrario ai principi giurisprudenziali in materia ipotizzare un danno pari all’intero contributo percepito.

Del resto, in presenza della norma del bando che consente alla sola Amministrazione di revocare l’intero contributo, l’individuazione del danno erariale, anche nella giurisprudenza contabile, tiene sempre nella dovuta considerazione l’elemento del vantaggio per la comunità amministrata.

Nell’ipotesi, quale quella di specie, di compiuta realizzazione dell’opera

finanziata, la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti, sulla scorta della disciplina vigente in materia di responsabilità amministrativa non ritiene, di norma, di poter addivenire all'equiparazione tra danno all'erario e importo complessivo del finanziamento assentito, quasi che l'opera non fosse stata neppure parzialmente realizzata.

In conclusione, la difesa ha chiesto: in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità o la nullità dell'atto di citazione introduttivo; nel merito, in via principale, di respingere la domanda introduttiva, in quanto infondata e comunque non provata; in via subordinata, di disporre la riduzione dell'importo richiesto dal Pubblico Ministero nella minore misura ritenuta di giustizia, anche nell'esercizio del potere di riduzione.

In via istruttoria, i patrocinatori hanno chiesto che sia ammessa la prova per testimoni sui capitoli di prova indicati alle pagine 23 e 24 della memoria e che sia disposta una Consulenza tecnica finalizzata alla stima dei costi di esecuzione diretta, presso l'azienda agricola della Ditta convenuta, delle opere di recinzione con rete metallica zincata e con pietrame a secco ricomprese nel progetto di miglioramento fondiario finanziato ai sensi della Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del PSR Sardegna 2014/2020 - Bando 2016 con Determinazione n. 60 del 9/01/2018.

All'udienza del 15 gennaio 2026 il P.M. ha sostenuto che le eccezioni sollevate dalla difesa risultano infondate, essendo state ampiamente superate dalle risultanze dell'atto di citazione e dagli accertamenti della Guardia di Finanza, i cui esiti sono già noti al Collegio e alle parti. Ha evidenziato, inoltre, che il quadro probatorio è sufficiente a fondare la responsabilità dolosa dei convenuti, in applicazione del criterio del "più probabile che non", distinto dal

criterio “dell'oltre ogni ragionevole dubbio” tipico della sede penale.

Ha ribadito, in particolare, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della citazione a seguito di un nuovo invito a dedurre e ha richiamato la sentenza n. 5/2026 di questa Sezione.

Il Pubblico Ministero, in conclusione, ha insistito sulla richiesta di condanna contenuta nell'atto di citazione e si è opposto alle richieste istruttorie, in quanto irrilevanti ai fini della decisione.

L'Avvocato FLAGELLA ha evidenziato la criticità del mutamento dell'ente danneggiato, identificato dapprima in A.G.E.A. e da ultimo in A.R.G.E.A. Ha richiamato la precedente condanna, divenuta definitiva, dell'agronomo MAMELI al risarcimento in favore di AGEA, nonché le esplicite affermazioni della Sezione d'appello secondo cui solo A.G.E.A. avrebbe subito il danno erariale. Sul punto, la difesa ha rilevato che, avendo assunto la Procura una responsabilità solidale tra MAMELI e NIEDDU, l'attuale impostazione potrebbe determinare titoli risarcitori distinti a favore di soggetti diversi, con effetti pregiudizievoli sulla solidarietà e sul futuro recupero del credito. Ha ricordato, altresì, che, nel precedente giudizio in cui AGEA era stata ritenuta ente danneggiato era stato sollevato il problema della competenza territoriale, mai definita in appello per mancata riproposizione, e che l'attuale incertezza circa il soggetto danneggiato rischia di generare ulteriori criticità. La difesa ha sottolineato, inoltre, che il decreto attributivo della funzione di organismo pagatore ad A.R.G.E.A. non risulta prodotto agli atti, generando incertezza anche in ordine alla competenza. Il difensore ha chiesto, pertanto, ai sensi dell'art. 86 del codice di giustizia contabile, che sia ordinato al P.M. di fornire opportuni chiarimenti sul punto; per il resto, ha concluso riportandosi

integralmente ai propri scritti difensivi e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

Seguendo l'ordine logico delle questioni, devono essere previamente esaminate le eccezioni formulate dalla difesa dei convenuti.

- La richiamata eccezione di incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale Sardegna, in ragione del fatto che l'Organismo pagatore dei contributi per i quali si procede dovrebbe essere l'A.G.E.A., con sede in Roma, con conseguente competenza territoriale della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, non può trovare accoglimento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del c.g.c., infatti, elemento dirimente ai fini della determinazione della competenza territoriale nei giudizi di conto e di responsabilità è la circostanza che l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero che il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione.

Nel caso all'esame appare indubbio che l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta in Sardegna, e che il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della medesima regione (Sezione giurisdizionale Sardegna sentenza n. 104/2024).

- L'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per reiterazione dell'invito a dedurre deve essere rigettata.

La presunta illegittimità del nuovo invito sarebbe dovuta, secondo la tesi della difesa, al necessario profilo di garanzia assicurato da tale atto con riferimento al testo novellato dell'articolo 111 della Costituzione: di qui l'attribuzione di

natura decadenziale al mancato rispetto del termine di 120 giorni di cui al comma 5 dell'articolo 67 del Codice di giustizia contabile, con la conseguenza che, in presenza di fatti sostanzialmente analoghi, non potrebbe essere emesso un nuovo invito a dedurre. La difesa del convenuto ha sottolineato che la decorrenza del termine per il deposito dell'atto di citazione deve essere correttamente individuata nel 26 maggio 2023, data di notifica del primo invito a dedurre, al quale si collega l'atto di citazione dichiarato inammissibile con la sentenza n. 125/2024 di questa Sezione, per cui il secondo invito, notificato il 17 settembre 2024 e seguito dal deposito in data 26 febbraio 2025 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, non sarebbe altro che una non consentita reiterazione del primo, da considerarsi *tamquam non esset* poiché palesemente elusivo del termine di decadenza.

Sul punto si richiama l'articolata e pregnante motivazione della sentenza n. 5/2026 di questa Sezione su un caso analogo.

In tale sede il Collegio ha rilevato che *“la giurisprudenza assolutamente granitica di questa Corte ha propugnato il principio secondo cui il termine di 120 giorni per il deposito dell'atto di citazione ha natura eminentemente processuale, posto che al medesimo si applica la pausa feriale (SS.RR. nnrr. 7/QM/2003 e 1/QM/2007), con l'effetto che l'inammissibilità della citazione, nell'ambito del processo incardinato con il primo libello introduttivo, non comporta la decadenza della Procura Regionale dall'esercizio della stessa azione in un secondo processo, ancorché fondato sui medesimi elementi oggettivi e soggettivi, introdotto mediante un nuovo e speculare atto di citazione (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 283 del 2017, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 120 del 2017, Sezione*

Giurisdizionale Toscana, Sentenza nr. 126 del 2020, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, Sentenza nr. 63 del 2018), atteso che, tra l'altro, nessuna norma contempla espressamente siffatto carattere decadenziale propugnato dai difensori. Non potrebbe neppure invocarsi una preclusione circa l'esercizio dell'azione derivante dal canone del "ne bis in idem", atteso che la Sentenza dichiarativa dell'inammissibilità determina effetti meramente processuali, senza alcuna pronuncia sul merito della domanda risarcitoria del

danno erariale, né, infine, potrebbe sostenersi che il convenuto rimarrebbe sottoposto al giudizio di responsabilità per un tempo indefinito, sul rilievo assorbente che il Pubblico Ministero contabile deve pur sempre agire nel rispetto del termine di prescrizione, che rappresenta l'unico limite oggettivo per l'esercizio dell'azione mediante la notifica di un nuovo invito.

Del resto, il citato invito è stato definito (Sezioni Riunite, Sentenze nnrr. 7/QM/1998 e nr. 14/QM/1998) atto procedimentale preprocessuale che assolve alla duplice funzione di consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire, nel contempo, la massima possibile completezza istruttoria, le esigenze di giustizia e di economia processuale; l'audizione personale è inserita nel nuovo sistema procedimentale per soddisfare non solo ad esigenze difensive dell'invitato, ma anche a quelle di una più consapevole ed approfondita istruttoria, dovendosi considerare il diritto dell'invitato di chiarire verbalmente la propria posizione in relazione agli addebiti contestati, non come alternativo, ma congiunto a quello di presentare memorie scritte".

In conclusione, il Collegio ritiene che la reiterazione dell'invito a dedurre non

abbia causato alcuna lesione del fondamentale diritto alla difesa riconosciuto al presunto responsabile del danno sin dalla fase preprocessuale, considerato che il secondo invito ha avuto lo scopo precipuo di garantire in modo pieno ed esaustivo proprio la tutela del diritto stesso, consentendo lo svolgimento dell'audizione nuovamente richiesta e regolarmente resa in data 8/11/2024, con l'effetto che quindi non vi è stata alcuna consumazione del potere di azione intestato all'Ufficio Requirente.

- L'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 86, comma 6, del codice di giustizia contabile, per mancanza, insufficienza e indeterminatezza della *causa petendi*, non merita accoglimento.

La nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'articolo 164, comma 4, c.p.c., solo quando il *petitum* sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti alla base della domanda.

La *ratio* della citata norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, secondo la Corte di cassazione (*ex multis* SS.UU. Civili, nr. 8077 del 2012), risiede nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare adeguate e puntuali difese. I medesimi principi si rinvencono anche nell'articolo 86, comma 6, del codice della giustizia contabile, a mente del quale la citazione è nulla, tra l'altro, se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e).

Nel caso in discussione, dall'atto di citazione e dai documenti allegati, in particolare la comunicazione di notizia di reato n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo G.d.F. Nuoro, si desumono in modo sufficientemente chiaro, sia l'oggetto della domanda risarcitoria, sia l'esposizione dei fatti e degli elementi

di diritto posti a sostegno della pretesa, con riferimento in dettaglio all'indebito incameramento di contributi erogati dall'Organismo pagatore, pari complessivamente a euro 116.370,21, mediante l'utilizzo di fatture ideologicamente false. Inoltre, l'eventuale nullità sarebbe comunque sanata in radice per avere la parte accettato il contraddittorio difendendosi nel merito in maniera puntuale, analitica e articolata, come emerge dal tenore dell'ampia memoria di costituzione, dimostrando implicitamente l'assenza di qualsivoglia indeterminatezza nella domanda promossa dall'Ufficio requirente (cfr. sentenza n. 5/2026).

- L'ulteriore eccezione legata all'indicazione di A.R.G.E.A., quale ente destinatario dell'eventuale risarcimento, e non di A.G.E.A., come riconosciuto da questa Sezione nella sentenza n. 125/2024 e dalla Seconda Sezione giurisdizionale d'Appello nella sentenza n. 4/2026, appare parimenti infondata.

L'articolo 86 c.g.c. prevede, al comma 2, lettera d), che la citazione contiene *“l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale”*, ma l'eventuale errata indicazione dell'Ente a favore del quale andrà effettuato il pagamento non costituisce comunque causa di nullità dell'atto introduttivo. In ogni caso, la destinazione finale dell'importo riveniente dal risarcimento conseguente alla sentenza di condanna costituisce elemento estraneo all'interesse giuridicamente tutelabile del convenuto, in quanto correlato esclusivamente all'individuazione in concreto dell'Ente beneficiario della somma posta a carico del responsabile del documento, e, quindi, esula completamente dal novero delle censure difensive in grado di paralizzare la domanda attorea.

Inoltre, appare del tutto corretta la richiesta di risarcimento promossa dalla Procura a vantaggio dell'A.R.G.E.A., in quanto quest'ultima, per un verso, a decorrere dal 16.10.2020 ha assunto il ruolo di unico Organismo pagatore dei fondi erogati nella Regione Sardegna e, quindi, di Ente al quale spettano le somme derivanti dalle sentenze di condanna, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di contributo, per altro verso la stessa agisce comunque in stretto e costante raccordo operativo, anche di natura contabile, con l'A.G.E.A.

- Nel merito, l'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.

In ordine alla chiara ed evidente responsabilità del NIEDDU e della sua Azienda agricola, è sufficiente richiamare, a tenore dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell'articolo 39, comma 1, lettera d) del codice di giustizia contabile, le argomentazioni esplicitate da questa Sezione Giurisdizionale nella sentenza n. 125/2024, la quale, al fine di giungere alla definizione della posizione del MAMELI, ha accertato in via pregiudiziale l'effettiva natura delittuosa del sistema di cui facevano parte, sia il citato agronomo, che le diverse imprese agricole implicate nella descritta organizzazione, tra cui quella riconducibile agli odierni convenuti.

In particolare, dall'esame degli analitici e accurati accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, emerge un quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso del doloso concorso degli odierni convenuti e dell'agronomo Francesco Saverio MAMELI, come detto già condannato con sentenza di questa Corte n. 125/2024 confermata dalla sentenza n. 4/2026 della Seconda Sezione giurisdizionale di Appello, nell'attività di elaborazione e produzione

di documentazione non veritiera tesa a dimostrare il sostenimento dei costi dichiarati per la realizzazione delle opere, ma in realtà non realmente sostenuti, posta in essere al fine di consentire all'azienda del signor NIEDDU di poter beneficiare dei contributi pubblici di cui al Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, anno 2016, nella misura di euro 116.370,21. Le risultanze di tale quadro “costituiscono corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processuali-civilistici”, anche “in base al criterio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” che informa il giudizio contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II, 2 aprile 2021 n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020 n. 221 e 9 aprile 2018 n. 110), come ribadito, in ipotesi di false fatturazioni susseguite da bonifici restitutori, anche dalla giurisprudenza di questa Sezione in fattispecie similari a quella odierna (Corte dei conti, sent. n. 182/2022, sent. n. 186/2022, sent. n. 3/2023 e sent. n. 26/2023; cfr., anche, Sezione Sardegna, sent. n. 147/2022, confermata da I Sezione Appello, sent. 128/2024) e in fattispecie collegate a quella oggetto del presente giudizio (Sez. Sardegna, sentenze n. 76/2024, n. 94/2024, n. 96/2024 e n. 104/2024).

In sintesi, premesso che non risultano in contestazione, né la circostanza che le opere in discussione siano state interamente realizzate, né che il pagamento delle pubbliche contribuzioni sia stato effettuato nella misura indicata dalla Procura, risulta provata, con dovizia di particolari, l'esistenza di un modello organizzativo nel quale le diverse aziende agricole coinvolte, tra le quali la Ditta individuale NIEDDU Luigi, in persona del suo titolare, in palese collegamento tra loro per il tramite del professionista agronomo incaricato,

Francesco Saverio MAMELI, progettista, direttore dei lavori e curatore di tutti i progetti oggetto di indagine investigativa da parte della Guardia di Finanza (ad esclusione di uno), hanno rappresentato di aver sostenuto costi per aver eseguito, per il tramite delle altre aziende agricole coinvolte, gli interventi ammessi a beneficio contributivo ai sensi del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 che si sono rivelati fittizi, in ragione della acclarata retrocessione dell'impegno finanziario sostenuto, emergente da plurimi e concordanti indizi.

Infatti, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in merito alla neutralità finanziaria dei rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, emerge che le varie aziende agricole inserite nel "giro" del dott. MAMELI, hanno rivestito tutte sia la qualità di committenti che di fornitori, hanno attestato di avere compiuto gli interventi di posa in opera delle recinzioni per altri (e mai per se stesse) e hanno ricevuto a titolo di corrispettivo per i lavori asseritamente svolti compensi sostanzialmente compensativi di quanto corrisposto ad altre imprese agricole per lavori della medesima tipologia.

Con specifico riguardo alla situazione oggetto del presente giudizio, tale sostanziale neutralità finanziaria, anche con una differenza di circa 40.000 euro, trova conferma dall'esame delle fatture allegate alla CNR n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo G.d.F. Nuoro, come sintetizzato al punto 4.3 dell'informativa, nella quale sono stati ricostruiti in dettaglio i movimenti dei pagamenti effettuati per gli importi di cui alle fatture per i lavori asseritamente eseguiti da altri, e delle somme ricevute, che rientravano nella disponibilità dell'impresa agricola convenuta, a seguito di vari passaggi coinvolgenti gli ulteriori partecipanti alla vicenda complessivamente intesa.

Nel caso all'esame, per esempio, la somma di euro 5.000,00, di cui alla fattura n. 6 del 1° aprile 2019 pagata da MARRAS Giovanni Antonio Maria a MANCA Salvatore il 27 maggio 2019 è stata da questi trasferita a PUDDU Laura (fattura n. 6/01 del 27 marzo 2019 pagata il 31 maggio 2019), da questa a NIEDDU Luigi (fattura n. 6/MF del 27 marzo 2019 pagata l'8 maggio 2019 e, infine, per chiudere il "giro", da quest'ultimo a MARRAS Giovanni Antonio Maria (fattura n. 9 del 20 maggio 2019 pagata il 22 maggio 2019) (allegato 49 bis); la non perfetta consequenzialità dimostra la complessità dell'architettura del c.d. "giro" testimoniata dalle chat *whatsapp* trovate nel dispositivo mobile del dott. MAMELI e dei numerosi *file* presenti nei suoi computer.

Un altro esempio si trova all'allegato 50 bis, dal quale emerge che NIEDDU Luigi ha pagato il 12 giugno 2019 euro 15.000,00 relativi alla fattura n. 7 del 10 giugno 2019 alla S.A. F.lli PIRAS ed è rientrato in possesso della medesima somma il 14 giugno 2019 a seguito del pagamento da parte della ditta S.A. F.lli PIRAS a seguito della fattura n. 7/MF del 10 giugno 2019. Lo stesso giro si rileva dall'allegato 51 bis per l'importo di euro 7.100,00.

L'analisi degli atti prova, pertanto, che, dal punto di vista finanziario, l'intera operazione veniva attuata - peraltro, in un arco temporale piuttosto ristretto - senza alcun reale sostenimento dei costi prospettati in sede amministrativa all'organismo pagatore ai fini del riconoscimento del contributo.

L'effettiva realizzazione delle opere, la mancanza di un accertamento specifico in ordine ai soggetti che avrebbero eseguito i lavori, e la convinzione che, alla luce delle previsioni del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la misura 4.1, sarebbe stata ammessa la possibilità, per

le imprese beneficiarie, di realizzare opere in favore delle altre aziende aderenti al programma, non appaiono elementi sufficienti a incidere sul consistente quadro indiziario risultante in atti, né a elidere, nemmeno parzialmente, la misura del danno erariale contestato, considerato che la giurisprudenza contabile è pacifica nell'affermare che, in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, la percezione di risorse pubbliche, a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, si configura come illecita anche nel caso in cui il percipiente abbia provveduto alla realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento, in ragione del fatto che l'erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l'effettività del costo al quale si riferisce (*ex multis*, Corte dei conti, II Sezione Giurisdizionale Centrale, sentenza n. 58 del 2017; Sezione Giurisdizionale Sardegna, sentenze n. 398 del 2021, n. 2 del 2022, n. 167 del 2022 e n. 3 del 2023).

Si evidenzia, in merito, che, ai sensi dell'art. 8 del Bando, le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e che l'art. 19 del medesimo Bando prevede la revoca integrale del contributo in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, in espressa applicazione dell'art. 35 del Regolamento UE n. 460/2012 ("Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità").

- Infine, anche l'ultima contestazione dei difensori, secondo cui gli obiettivi pubblicistici sottesi al finanziamento attribuito sarebbero stati raggiunti, per cui andrebbe applicato, tra l'altro, il principio della compensazione del danno con il vantaggio ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, della Legge n. 20 del 1994 e successive modificazioni, non può essere accolta.

Ferma restando l'irrelevanza della realizzazione degli interventi ai fini della sussistenza della responsabilità dei convenuti, si deve evidenziare che *“l'obiettivo di interesse generale correlato al finanziamento erogato non è stato conseguito, in quanto il bando stabiliva che il 40% delle spese ammissibili dovesse rimanere a carico del beneficiario della sovvenzione. In altre parole, in presenza di un contributo pubblico a destinazione rigida vincolata, l'assenza totale di risorse private rispetto alla quota prestabilita, o, comunque, la spendita delle stesse in misura nettamente inferiore a quella prefissata, ha finito per alterare irrimediabilmente l'equilibrio stabilito in sede di approvazione del progetto e del finanziamento, con l'effetto che avere impiegato solo, ovvero in prevalenza, il contributo pubblico ha originato un intervento di minore impatto globale, che ha sicuramente frustrato e mortificato lo scopo ultimo della provvidenza concessa; l'avvenuta realizzazione dei lavori a costi integralmente o quasi interamente coperti dalla quota pubblica dell'investimento ha snaturato completamente il citato rapporto percentuale tra capitale pubblico e capitale privato, facendo immediatamente risaltare la totale vanificazione dell'obiettivo pubblicistico, quello dell'erogazione di un contributo, sollecitato ed accettato dall'Azienda Agricola, che fosse speculare all'apporto economico del soggetto finanziato e con esso coordinato in quanto mirante ad attivare l'annunciato ed approvato “quantum” di investimenti, con un positivo impatto economico, sociale e produttivo nel territorio di riferimento che rappresentava il valore aggiunto del programma validato”* e ancora che *“essendo determinante ed inderogabile il rigido vincolo di scopo cui è subordinata l'attribuzione del finanziamento, il soggetto privato, qualificabile agente pubblico, che abbia*

disposto della somma ricevuta in modo diverso da quello preventivato nel provvedimento di concessione, o che abbia posto in essere i presupposti per la sua illegittima percezione o che abbia perpetrato la sua indebita omessa destinazione alla finalità specificamente individuata, determina uno sviamento dallo scopo perseguito dall'Amministrazione, cagionando con siffatta condotta illecita un pregiudizio erariale (ex multis Cassazione, SS.UU., nnrr. 4511 del 2006, 12108 del 2012, 1515 del 2016 e 19086 del 2020)'' (sentenza n. 5/2026 citata).

Infine, non solo l'obiettivo pubblicistico non è stato conseguito, ma non sono stati dimostrati vantaggi di qualsivoglia tipologia a favore della comunità amministrata, diversamente da quanto astrattamente predicato dalla difesa.

Di contro, l'invocata compensazione non è mai applicabile in presenza di comportamenti penalmente rilevanti o comunque commessi contra legem, atteso che altrimenti verrebbe chiaramente eluso e vanificato il divieto normativo, e in mancanza dell'unicità del fatto generatore del danno e del vantaggio'' (cfr. sentenza n. 5/2026 citata).

- Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio non ritiene di accogliere le istanze istruttorie formulate dai difensori, in quanto del tutto irrilevanti e ininfluenti o, comunque, non determinanti ai fini della decisione, considerato che nel materiale documentale allegato e riversato nel fascicolo processuale dalle parti trovano sufficiente riscontro tutti gli elementi per giungere alla ricostruzione della dinamica degli avvenimenti che definiscono compiutamente, in punto di fatto, la presente fattispecie.

- Pacifica la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo intenzionale in capo al NIEDDU corrispondente alla precisa e conclamata volontà dell'evento

dannoso, in virtù della descritta dinamica della sua condotta connotata da profili penalmente rilevanti, e del nesso eziologico, con riferimento alla quantificazione del danno cagionato dal citato convenuto e dalla propria Ditta individuale, il Collegio ritiene ampiamente provata la ricostruzione effettuata dalla Procura.

Deve ritenersi, pertanto, che la Ditta individuale NIEDDU Luigi, in persona del titolare signor NIEDDU Lugi, e NIEDDU Luigi in proprio siano responsabili, a titolo di dolo, in solido tra loro e con MAMELI Francesco Saverio, nato a Nuoro il 15.01.1969, dell'intero danno erariale derivante dall'indebita percezione di contributi pubblici nell'ambito del "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 - Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", bando 2016.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data del pagamento del saldo (21 novembre 2019) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 174 del 2016.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **condanna** al pagamento in favore

dell'A.R.G.E.A., a titolo di dolo, in solido tra loro e con MAMELI Francesco Saverio, i convenuti **Ditta individuale NIEDDU Luigi, in persona del titolare signor NIEDDU Luigi, e NIEDDU Luigi in proprio**, per l'importo di euro 116.370,21 (centosedicimilatrecentosettanta/21), a oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione.

Condanna altresì i convenuti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 74,47 (settantaquattro/47).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta)

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 05/06/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus